




PARERE MOTIVATO
n. 35 del 26 Febbraio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano degli interventi di adeguamento al PATI. Comune di Valdagno (VI). Integrazioni a seguito parere VAS n. 212 del 20.12.18.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 25 Febbraio 2019 prot. n.76990;

CONSIDERATO CHE la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 212 del 20 dicembre 2018, aveva disposto che il *“Rapporto Ambientale Preliminare relativo al “Piano degli Interventi del Comune di Valdagno”, debba essere integrato, per tutte le aree oggetto di trasformazione, con riferimento ai potenziali effetti sulle matrici ambientali; le aree oggetto di trasformazione, dovranno avere puntuali evidenze cartografiche in merito alla loro localizzazione, con riferimento alle tavole grafiche del PATI e alla coerenza delle previsioni con le specifiche norme tecniche della strumentazione sovraordinata e di settore. Non risulta allo stato attuale possibile escludere potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi. Dovranno essere indicate le puntuali localizzazioni delle variazioni proposte, con stato vigente e di variante.”*

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Valdagno con nota pec n. 3247 del 28.01.2019, relativa alla il Piano degli Interventi di adeguamento al PATI;

PRESO ATTO CHE il Comune di Valdagno con nota pec acquisita al prot. regionale n. 427926 del 22.10.2018 ha fatto pervenire rettifica della precedente dichiarazione del responsabile del procedimento comunale sulle osservazioni pervenute e nuova dichiarazione attestante che entro i termini sono pervenute 132 osservazioni di cui 113 entro i termini e 19 fuori termine nessuna delle quali avente interesse ambientale.

Con parere n. 212 del 20 dicembre 2018, la Commissione Regionale VAS ha espresso il proprio parere motivato relativamente al *“Piano degli Interventi di adeguamento al PATI del Comune di Valdagno”, chiedendo che il, “Rapporto Ambientale Preliminare relativo al “Piano degli Interventi del Comune di Valdagno”, debba essere integrato, per tutte le aree oggetto di trasformazione, con riferimento ai potenziali effetti sulle matrici ambientali; le aree oggetto di trasformazione, dovranno avere puntuali evidenze cartografiche in merito alla loro localizzazione, con riferimento alle tavole grafiche del PATI e alla coerenza delle previsioni con le specifiche norme tecniche della strumentazione sovraordinata e di settore. Non risulta allo stato attuale possibile escludere potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi. Dovranno essere indicate le puntuali localizzazioni delle variazioni proposte, con stato vigente e di variante.”*

Il Comune di Valdagno con nota pec prot. 3247 del 28.01.2019 ha trasmesso documentazione integrativa a seguito del parere espresso dalla Commissione Regionale VAS del 20.12.18, precisamente:

- ✓ Rapporto Ambientale Preliminare Integrato;
- ✓ Rettifica Dichiarazione sul numero delle osservazioni pervenute e sulla loro attinenza a questioni ambientali;
- ✓ Prospetto delle osservazioni di valenza ambientale;
- ✓ Relazioni e studi specialistici per l'aggiornamento delle aree PAI – Conoidi e per le proposte di modifica di aree non idonee ai sensi dell'art. 168 comma 4 delle NTO.

Successivamente, il Comune di Valdagno con nota pec acquisita al prot. reg. n. 68934 del 19.02.2019, ha trasmesso, a seguito dell'incontro svoltosi presso gli Uffici regionali in data 13.02.2019 e, *“[...] preso atto che è emersa la necessità di maggiori approfondimenti relativamente alle integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare trasmesse in data 28/01/2019, [...]”,* la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sul numero delle osservazioni pervenute e sulla loro valenza ambientale, che annulla e sostituisce la precedente;



- Allegato A - Elenco riassuntivo delle Osservazioni di Valenza Ambientale;
 - Allegato B - Prospetto delle osservazioni di valenza ambientale;
2. Nota di chiarimento "Area 080 – tracciato pista ciclabile".

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 1445 del 12.10.18 assunto al prot. reg. al n.415694 del 12.10.18 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere del 12.10.18 assunto al prot. reg. al n. 415281 del 12.10.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n. 422347 del 17.10.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n. 13272 del 6.11.18 assunto al prot. reg. al n. 450348 del 6.11.18 di ViAcqua;
- Parere n. 73584 del 9.11.18 assunto al prot. reg. al n. 456993 del 9.11.18 della Provincia di Vicenza con allegato anche il parere n.72062 della Protezione Civile;
- Parere n.107006 del 13.11.18 assunto al prot. reg. al n. 460816 del 13.11.18 di ARPAV;
- Parere n.117165 del 21.11.18 assunto al prot. reg. al n. 478639 del 23.11.18 dell'ULSS8;
- Parere del 29.11.2018 assunto al prot. reg. al n. 488173 del 29.11.2018 della Città di Valdagno,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 21/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

OSSERVAZIONI

Il Comune di Valdagno con nota pec acquisita al prot. reg. n. 68934 del 19.02.2019, ha trasmesso, a seguito dell'incontro svoltosi presso gli Uffici regionali in data 13.02.2019 e, "[...] preso atto che è emersa la necessità di maggiori approfondimenti relativamente alle integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare. trasmesse in data 28/01/2019, [...]", dichiarazione sul numero delle osservazioni pervenute nella quale evidenzia che, "[...] ritenuto di dover annullare e sostituire la precedente dichiarazione a seguito di approfondimento del numero di osservazioni di valenza ambientale, stabilite dal valutatore del Rapporto Ambientale Preliminare;

si comunica che nel periodo di osservazioni (art. 18, comma 3 LR 11/2004), sono pervenute complessivamente 126 osservazioni oltre a 3 osservazioni d'ufficio (2 della Direzione Lavori Pubblici ed 1 della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio) per complessive 129 osservazioni di cui 116 entro i termini e 13 fuori termine;

si dichiara:

che tra le osservazioni pervenute, risultano esserci 14 osservazioni di valenza ambientale, di cui 1 di questa Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio relativamente a 7 punti della stessa, e 13 osservazioni pervenute da privati, [...]."

Il prospetto di sintesi delle osservazioni pervenute aventi rilevanza ambientale, delle controdeduzioni alle stesse e del parere di coerenza del valutatore sono riportati nell'allegato "Osservazioni Valdagno.pdf" che costituisce parte integrante del presente parere.

Relativamente alle stesse si prende atto per le parti non in contrasto con il presente parere.



CONSIDERATO CHE oggetto della presente istanza, secondo quanto richiamato nella D.C.C. n. 38 del 27.04.2018, è il *"Piano degli Interventi (P.I.) di adeguamento al PATI"* del Comune di Valdagno.

Con l'approvazione del PATI dei Comuni di Schio e di Valdagno, il previgente Piano Regolatore Generale (PRG) ha acquisito efficacia per le sole parti compatibili con il PATI divenendo, secondo quanto definito dal PATI stesso, il *"PRG con valore di PI"*. L'Amministrazione Comunale di Valdagno, ai fini di una corretta gestione e consultazione del *"PRG con Valore di PI"*, ha effettuato l'attività di riconoscimento dei contenuti compatibili con il PATI, mediante una comparazione con le cartografie e le normative del PRG vigente, sulla cui efficacia il Consiglio Comunale si è espresso con D.C.C. n. 20 del 3 febbraio 2016. Nella successiva fase di redazione del Piano degli Interventi, si è affinata ulteriormente l'analisi della pianificazione urbanistica vigente alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali del territorio e della comunità.

A partire dello strumento urbanistico vigente sono state, quindi, operate diverse modifiche di dettaglio alla cartografia del piano urbanistico.

I principali contenuti del Piano degli Interventi adottato sono i seguenti:

- la revisione e la modifica delle aree di perequazione e delle aree di espansione già presenti nella pianificazione urbanistica comunale;
- l'inserimento di interventi "puntuali" che comportano la modifica della zonizzazione entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata, consistenti in limitate modifiche ai perimetri della zonizzazione che non si configurano come nuove direttrici, ma come completamenti o riconoscimento di ambiti edificati in contesti non più agricoli;
- l'aggiornamento del disegno delle opere pubbliche e delle aree per servizi;
- l'individuazione e schedatura degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, in attuazione dell'art 43, comma 2, lettera d) della L.R. n. 11/2004;
- l'aggiornamento generale dell'apparato normativo, con disposizioni specifiche inerenti il settore commerciale, gli usi temporanei, gli orti urbani, la zona agricola e il paesaggio;
- l'aggiornamento cartografico del sistema dei vincoli, delle fragilità e delle tutele.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, comprensiva della documentazione integrativa trasmessa a seguito del parere espresso dalla Commissione Regionale VAS del 20.12.18 è stato possibile evidenziare come delle n. 90 aree oggetto della presente verifica di sostenibilità ambientale esaminate, complessivamente n. 32 aree rappresentano un nuovo sviluppo urbanistico del territorio per una superficie complessiva inferiore ai 3 ettari; infatti, secondo quanto dichiarato dal Valutatore nella documentazione esaminata, *"[...] Mediamente le aree interessate hanno una superficie di 842 mq."*

Complessivamente, alcune aree comprendono esigui lembi di aree boscate e nello specifico le n. 15, 37, 51, 53, 76, 80, 82 e secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *"Trattasi, in generale, di aree contigue a territorio già urbanizzato, al cui intorno si mantengono ambiti intonsi con funzione di connessione naturalistica, pertanto ritenute compatibili."*

Inoltre, alcune delle aree pianificate e oggetto di valutazione, interamente o parzialmente, ricadono all'interno di ambiti di pericolosità individuati dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, *"Zone di Attenzione"* e *"Aree di pericolosità idraulica P1"* e *"P2"*, o dal PATI Schio - Valdagno, *"Aree non idonee"*.

Infatti, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *"[...] Per quanto riguarda il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, esso individua nel territorio comunale di Valdagno:*

- *Zone a pericolosità geologica: nessuna area oggetto di pianificazione e di valutazione ricade, anche parzialmente, all'interno di tali perimetrazioni;*
- *Zone a pericolosità idraulica: trattasi di aree di pericolosità idraulica P1 e P2 dei corsi d'acqua Valle Grossa e Tambarella, individuate a seguito della procedura di aggiornamento delle rispettive Zone di Attenzione - Conoide; la procedura di aggiornamento si è conclusa definitivamente con il Decreto del Dirigente Incaricato n. 15/16.02.2017 dell'Autorità di Bacino*



dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione; all'interno della Classe P1 - Pericolosità idraulica moderata della Valle Grossa ricade l'area oggetto di valutazione n. 40;

- *Zone di attenzione: sono elementi areali, lineari e puntuali individuati sulla scorta dei dati provenienti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza (PTCP); all'interno di alcune delle Zone di Attenzione - Conoide ricadono, interamente o parzialmente, le aree oggetto di valutazione n. 2, 3, 4, 35, 70, 71."*

Nello specifico e con riferimento alle "Zone di Attenzione - Conoide", l'Amministrazione Comunale di Valdagno ha presentato varie istanze di aggiornamento presso la Regione del Veneto, secondo le procedure previste dall'art. 6 c.1 delle N.d.A. del PAI, supportando le richieste con specifici studi geologici ed idraulici. Puntualmente, a meno delle procedure di aggiornamento delle "Zone di Attenzione delle Conoidi" rispettivamente di *Valle Grossa* e *Tambarella* e secondo quanto evidenziato dal Valutatore, le rimanenti procedure di aggiornamento sono attualmente in corso. Nella documentazione esaminata sono stati forniti gli elementi di interesse generali per le aree oggetto di valutazione, mentre nelle specifiche schede di analisi sono forniti gli elementi puntuali di interesse. Dalle informazioni desunte in fase di istruttoria tecnica della presente verifica di sostenibilità ambientale e dalla documentazione integrativa trasmessa, tali approfondimenti hanno riguardato le aree n. 2, 3, 4, 35, 70 e 71, per le quali l'Amministrazione Comunale di Valdagno ha evidenziato la presentazione delle istanze di aggiornamento presso la Regione del Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Difesa del Suolo, con presentazione puntuale anche della "Scheda sistema bacino-conoide (v 1.0)". Per le succitate aree n. 2, 3, 4, 35, 70 e 71, il Valutatore evidenzia come l'attuazione potrà avvenire solo a seguito del completamento della procedura di aggiornamento della "Zona di attenzione - Conoide" secondo l'art. 6 c.1 N.d.A. del PAI, attualmente in corso presso la Regione del Veneto. In considerazione di quanto evidenziato complessivamente nella documentazione esaminata, si evidenzia come l'attuazione delle suindicate aree n. 2, 3, 4, 35, 70 e 71, potrà avvenire solo a seguito del completamento della procedura di aggiornamento della "Zona di attenzione - Conoide" secondo l'art. 6 c.1 N.d.A. del PAI, attualmente in corso presso la Regione del Veneto ed esclusivamente nel caso in cui il completamento delle richiamate procedure di aggiornamento confermi puntualmente quanto proposto nella documentazione esaminata nella presente verifica di sostenibilità ambientale e in atti.

Per quanto sopra evidenziato, qualsiasi variazione e/o modifica imposta dalle Autorità competenti nelle diverse fasi di aggiornamento delle "Zone di attenzione - Conoide" delle aree n. 2, 3, 4, 35, 70 e 71, comporterà la necessità della verifica di sostenibilità ambientale ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'intera area oggetto di variazione e/o modifica rispetto a quanto esaminato e in atti.

Con puntuale riferimento invece alle aree n. 21 e 37, le suddette non risultano valutabili, in considerazione della specifica tipologia e modalità attuativa e del fatto che la documentazione fornita non consente di escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici considerate, anche in relazione della mancanza di chiarezza cartografica introdotta con la documentazione integrativa.

Con riferimento alla previsione di cui all'area 76, relativa, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, ad un "Modesto adeguamento del tracciato dell'esistente viabilità di progetto per by-passare il centro storico cittadino di Piana con eliminazione di due rotatorie e di archi stradali correlati", in considerazione della delicatezza dei luoghi potenzialmente interessati e delle informazioni fornite in fase istruttoria, si ritiene che qualora si renda necessario predisporre una variante alla strumentazione urbanistica vigente, la medesima dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla previsione di cui all'area 80, si evidenzia come, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, "La previsione urbanistica del tracciato di progetto della pista ciclabile lungo il torrente Agno, già programmata dal vigente PATI, dal PRG con valore di PI e parzialmente modificata dal nuovo PI, risulta, quindi, pienamente coerente con la normativa urbanistica e settoriale" e che si articolerà successivamente nella "progettazione dell'opera pubblica", la quale dovrà



necessariamente acquisire le autorizzazioni previste, oltre al rispetto di tutte le indicazioni, considerazioni, raccomandazioni e prescrizioni richiamate nella *Nota di chiarimento "Area 80 – Tracciato pista ciclabile"*, trasmessa dal Comune di Valdagno in allegato alla documentazione integrativa e in atti.

Per le aree ricadenti, anche solo parzialmente, all'interno di ambiti classificati come ambiti "non idonei" dal PATI, si rimanda puntualmente a quanto previsto dalle NTA del PATI di Schio – Valdagno.

Per le aree riguardanti ambiti di trasformazione non collettibili al sistema fognario, si prescrive il puntuale e obbligatorio rispetto della normativa vigente in materia.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 Febbraio 2019 dalla quale emerge che, esaminati gli atti, comprensivi del RAP, della documentazione integrativa trasmessa a seguito del parere motivato della Commissione VAS n. 212/2018 e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 212/2018, ritiene che il "*Piano degli Interventi di adeguamento al PATI del Comune di Valdagno*", non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Le aree 21 e 37 non risultano valutabili e quindi non sono oggetto del presente parere di sostenibilità ambientale.

L'attuazione delle aree n. 2, 3, 4, 35, 70 e 71, potrà avvenire solo successivamente al completamento della procedura di aggiornamento della "*Zona di attenzione - Conoide*", ai sensi dell'art. 6 c.1 N.d.A. del PAI, attualmente in corso presso la Regione del Veneto ed esclusivamente nel caso in cui il completamento della suddetta procedura di aggiornamento confermi puntualmente quanto proposto nella documentazione esaminata nella presente verifica di sostenibilità ambientale e in atti. Infatti, qualsiasi variazione e/o modifica imposta dalle Autorità competenti nelle diverse fasi di aggiornamento delle "*Zone di attenzione - Conoide*" delle aree n. 2, 3, 4, 35, 70 e 71, comporterà la necessità della verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'intera area oggetto di variazione e/o modifica.


Nel caso in cui per l'attuazione dell'area 76 si renda necessario predisporre una variante allo strumento urbanistico vigente, la medesima dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP integrato e nei relativi allegati, negli studi specialistici in esso richiamati e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria tecnica VINCA sopraccitata; inoltre, per l'area 80 dovranno essere acquisite le autorizzazioni e rispettate le indicazioni, considerazioni, raccomandazioni e prescrizioni richiamate nella *Nota di chiarimento "Area 80 – Tracciato pista ciclabile"*, trasmessa dal Comune di Valdagno con la documentazione integrativa acquisita il 19.02.2019.

Prima dell'attuazione delle "aree" così come individuate nel P.I., dovrà essere verificato che gli areali oggetto di trasformazione non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "*Piano di Emergenza Comunale*".

Non risultano valutabili le aree n. 21 e 37, in considerazione della specifica tipologia e modalità attuativa e del fatto che la documentazione fornita non consente di escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici considerate e della mancanza di chiarezza cartografica introdotta con la documentazione integrativa.

Con riferimento alle aree riguardanti ambiti di trasformazione non collettibili al sistema fognario, si prescrive il puntuale e obbligatorio rispetto della normativa vigente in materia, mentre per le aree ricadenti, anche solo parzialmente, all'interno di ambiti classificati come "non idonei" dal PATI, si rimanda puntualmente a quanto previsto dalle NTA del "*PATI di Schio – Valdagno*".



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano degli Interventi di adeguamento al PATI del Comune di Valdagno in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi:

prima dell'attuazione:

- per le "aree", così come individuate nel P.I., deve essere verificato che gli areali oggetto di trasformazione non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale";

in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare Integrato a seguito del parere motivato VAS n. 212 del 20.12.18, nei relativi allegati e negli studi specialistici richiamati.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.
- Per l'"Area 76", qualora necessiti la predisposizione di una nuova variante allo strumento urbanistico vigente, la stessa dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Per l'"Area 80 - Tracciato pista ciclabile", devono essere acquisite le autorizzazioni e rispettate le indicazioni, considerazioni, raccomandazioni e prescrizioni, così come richiamate nella nota del Comune di Valdagno acquisita in data 19.02.2019.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Primula spectabilis*,



Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Austropotamobius italicus, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Euphydryas aurinia, Morimus asper, Barbus caninus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Tetrao tatrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Miniopterus schreibersii, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Valdagno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- riconoscendo la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private",



"14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Per quanto riguarda le "aree n. 2, 3, 4, 35, 70 e 71", la loro attuazione potrà avvenire solo successivamente al completamento della procedura di aggiornamento della "Zona di attenzione - Conoide", ai sensi dell'art. 6 c.1 N.d.A. del PAI, ed esclusivamente nel caso in cui il completamento della suddetta procedura di aggiornamento confermi puntualmente quanto proposto nella documentazione esaminata.

Qualsiasi variazione e/o modifica imposta dalle Autorità competenti nelle diverse fasi di aggiornamento delle "Zone di attenzione - Conoide" delle "aree n. 2, 3, 4, 35, 70 e 71", comporterà la necessità della verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'intera area oggetto di variazione e/o modifica.

Inoltre, si prescrive:

- per le aree riguardanti ambiti di trasformazione non collettabili al sistema fognario, il rispetto della normativa vigente in materia;
- per le aree ricadenti, anche solo parzialmente, all'interno di ambiti classificati come "non idonei" dal PATI, il rispetto di quanto previsto dalle NTA del "PATI di Schio - Valdagno".

Infine, non risultano valutabili le "aree n. 21 e 37", in considerazione della specifica tipologia e modalità attuativa e del fatto che la documentazione fornita non consente di escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici considerate, oltre alla mancanza di chiarezza cartografica introdotta con la documentazione integrativa.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso